Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Mercoledì, 16 gennaio 1935 - Anno XIII — Numero 13

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo all'on. Morigi agr. Renzo, Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Con R. decreto 31 dicembre 1934-XIII all'on. Morigi agr. Renzo, Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista, è stata riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo in conformità all'art. 3 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099.

(118)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. **2124**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. **2125**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934-XIII, n. **2126**.
Concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 284, e il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, che prevedono alcune facilitazioni per l'aviazione da turismo;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario favorire lo sviluppo dell'aviazione da diporto, concedendo un premio di acquisto agli acquirenti di aeromobili da turismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai cittadini italiani provvisti di brevetto di pilota di velivolo per turismo aereo, acquirenti di aeromobili da turismo, può essere concesso un premio di acquisto, la cui misura è determinata, di volta in volta, dal Ministero dell'aeronautica (ufficio aviazione civile e traffico aereo).

L'ammontare del premio non può superare il cinquanta per cento del valore dell'aeromobile acquistato.

Art. 2.

Il premio può essere concesso unicamente per gli aeromobili che rispondano alle seguenti condizioni:

a) siano nuovi e direttamente acquistati presso una ditta costruttrice;

b) siano costruiti in Italia;

c) siano muniti di motori costruiti in Italia;

d) siano destinati ad un impiego che escluda qualsiasi fine di lucro.

Art. 3.

La determinazione del valore dell'aeromobile, agli effetti della concessione del premio, è fatta tenendo conto unicamente del valore della cellula del motore e degli strumenti di bordo essenziali per il volo normale dell'aeromobile, con la esclusione di ogni altra installazione accessoria.

Sono esclusi altresì dalla valutazione le parti, gli strumenti e gli accessori di provenienza o di costruzione straniera.

Art. 4.

Per l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 2, lettere a), b), c) e per la determinazione del valore dell'aeromobile di cui all'art. 3, la ditta costruttrice presso cui è stato acquistato l'aeromobile da turismo è tenuta a rilasciare una dichiarazione attestante che l'aeromobile è nuovo, con l'indicazione del relativo prezzo di acquisto. La dichiarazione deve altresì esplicitamente indicare se l'aeromobile sia provvisto o meno di installazioni accessorie, ovvero di parti, strumenti ed accessori di costruzione straniera, con il relativo prezzo.

Art. 5.

Il premio è corrisposto direttamente alla ditta costruttrice, dietro presentazione da parte dell'acquirente, di una regolare fattura quietanzata comprovante che egli ha già pagato l'intero prezzo dedottovi l'ammontare del premio concesso dal Ministero.

Art. 6.

Il premio non può essere concesso ad una stessa persona, se non per l'acquisto di un solo aeromobile. Solo in caso di distruzione di questo, il Ministero dell'aeronautica può, a suo insindacabile giudizio, ammettere la persona medesima al beneficio di un nuovo premio per l'acquisto di un altro aeromobile.

Art. 7.

Chiunque abbia effettuato l'acquisto di un aeromobile beneficiando del premio previsto all'art. 1 non può effettuarne la vendita a cittadini o ad enti stranieri, ovvero a connazionali residenti all'estero.

La vendita ad enti o a cittadini italiani residenti nel Regno o nelle Colonie italiane è consentita, scorsi che siano due anni dalla data nella quale il premio fu corrisposto.

Le disposizioni che precedono non si applicano a chi, desiderando effettuare una vendita nelle condizioni sopra espresse, rimborsi preventivamente allo Stato, l'intero ammontare del premio.

Art. 8.

La contravvenzione alle norme contenute nel precedente articolo e qualsiasi inesattezza accertata nella dichiarazione prevista dall'art. 4, sono punite con l'ammenda fino alla totalità del premio concesso.

Il Ministero dell'aeronautica può inoltre, a suo insindacabile giudizio, e salva ogni azione di ricupero dei premi indebitamente corrisposti:

a) ritirare il brevetto di pilota a chi avendo beneficiato del premio, faccia dell'aeromobile un uso non conforme a quanto indicato nei precedenti articoli;

b) escludere temporaneamente le ditte costruttrici, che abbiano fornito dati falsi o inesatti, dal novero di quelle i cui aeromobili sono ammessi a godere del premio di acquisto.

Art. 9.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato a corrispondere premi di acquisto, nella forma indicata nei precedenti articoli, fino all'annuo ammontare complessivo di L. 2.000.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro n. 355, foglio n. 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2127.

Aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1934-XIII il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Alla Regia università di Torino no assegnati:

a) i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria della stessa sede, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

b) il contributo annuo dello Stato determinato in favore dell'Istituto medesimo alla data del 31 ottobre 1934 in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto da enti o da privati sovventori;

d) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3.

Al ruolo dei professori della Regia università di Torino sono aggiunti, per la nuova Facoltà di medicina veterinaria, i sei posti di professore di ruolo attualmente assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria della stessa sede.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Torino verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimandendo eventualmente in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2 lettera *a*) del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 4.

In relazione alla disposizione, di cui all'art. 2 lettera *b*) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 31 della tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, mentre il n. 10 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto di medicina veterinaria a norma della citata lettera *b*) dell'art. 2.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 24. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 dicembre 1934-XIII.
Istituzione di una « Commissione speciale per il parere sulle concessioni di stabilimenti di lavorazione e sui depositi di olii minerali e carburanti ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 5 e 15 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti;

Visti gli articoli 16 e 41 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 8 febbraio 1934, n. 367; allo scopo di semplificare e rendere più rapida la procedura delle decisioni devolute alla Commissione suprema di difesa nei riguardi delle concessioni per impianto di stabilimenti di lavorazione e depositi di olii minerali e carburanti;

Decreta:

Art. 1.

È istituita una commissione che si denominerà: « Commissione speciale per il parere sulle concessioni di stabilimenti di lavorazione e sui depositi di olii minerali e carburanti », con il mandato di esaminare ed esprimere il relativo parere, devoluto alla Commissione suprema di difesa dagli articoli 5 e 15 della legge 8 febbraio 1934, n. 367, e conseguenti articoli 16 e 41 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

Art. 2.

La Commissione speciale è così composta:

S. E. il presidente del Comitato per la mobilitazione civile, presidente;

Un rappresentante per ciascuno degli Stati Maggiori delle Forze armate, membri;

Un ufficiale della segreteria della Commissione suprema di difesa, membro e segretario.

Detta Commissione dovrà riunirsi a richiesta del suo presidente, per l'esame delle domande; nel caso dovessero essere eseguiti sopraluoghi le spese relative saranno a carico delle ditte richiedenti.

Art. 3.

I comandi di corpo d'armata territoriali per gli stabilimenti di lavorazione ed i depositi costruiti nella zona di loro giurisdizione, ed i comandi di piazzeforti marittime per i depositi costruiti nel territorio delle piazze stesse, eseguiranno uno scrupoloso controllo affinchè le ditte interessate si attengano alle clausole riflettenti la difesa, eventualmente imposte dalla Commissione suprema di difesa, nella concessione del nulla osta, che saranno, volta per volta, comunicate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(119)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1935-XIII.
Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1935.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Torino approvato con decreto Ministeriale 15 aprile 1932-X;

Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino e dell'Istituto di emissione in ordine alla costituzione per l'anno 1935-XIII della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1935-XIII la Deputazione della Borsa merci di Torino è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Calandra comm. dott. Antonio, delegato governativo;

Designati dall'Istituto di emissione:

2. Vianino on. comm. Giuseppe;
3. Boneschi cav. Francesco.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

4. Allievo dott. Carlo;
5. Ollivero avv. cav. Luigi;
6. Palli ing. Stefano;
7. Stradella cav. dott. Cesare.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Ceresa Vincenzo;
2. Monti cav. geom. Enrico;
3. Pensa di San Damiano marchese dott. ing. Carlo Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(123)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1934-XIII.
Esami per la professione di procuratore legale per l'anno 1935.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;

Sentito il parere del Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami per la professione di procuratore legale avranno luogo nella sede di ciascuna Corte d'appello nei giorni seguenti, alle ore dieci antimeridiane.

Mercoledì, 24 aprile 1935: Diritto civile e commerciale.
Giovedì, 25 aprile 1935: Diritto e procedura penale.
Venerdì, 26 aprile 1935: Procedura civile.

Art. 2.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 20 febbraio 1935 alla Commissione esaminatrice nella Cancelleria della Corte di appello, corredate dai documenti indicati nell'art. 16 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 3.

Le Commissioni esaminatrici presso le Corti d'appello sono costituite nel modo indicato nell'allegato *A*).

Il numero massimo dei procuratori che, a termini dell'articolo 19 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1935 negli albi del distretto di ciascuna Corte di appello, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato *B*).

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

ALLEGATO *A*.

Composizione delle Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

1. — *Corte di appello di Ancona.*

Cerulli cav. uff. Claudio, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Caracciolo cav. uff. Cesare, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Perretti comm. Ferdinando, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Giliberti cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Tolomei prof. Domenico Alberto, della Regia università di Macerata, membro effettivo;
Casanova prof. Mario, della Regia università di Macerata, membro supplente;
Bartolini on. gr. uff. Fernando, avvocato di Ancona, membro effettivo;
Pacetti Pietro, avvocato di Ancona, membro effettivo;
Ancidei cav. uff. Michele, avvocato di Ancona, membro supplente;
Scoponi prof. cav. Luigi, avvocato di Ancona, membro supplente.

2. — *Corte di appello di Aquila*

Galderisi cav. uff. Bernardino, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Motta cav. uff. Cataldo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Gatti cav. uff. Ferdinando, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Dente cav. uff. Alessandro, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Ambrosini prof. Antonio, del Regio istituto superiore d'ingegneria di Roma, membro effettivo;
Di Carlo prof. Eugenio, della Regia università di Perugia, membro supplente;
Rosati gr. uff. prof. Francesco, avvocato di Aquila, membro effettivo;
Bafile comm. prof. Ubaldo, avvocato di Aquila, membro effettivo;
Volpe cav. Francesco, avvocato di Aquila, membro supplente;
Marinucci Gustavo, avvocato di Aquila, membro supplente.

3. — *Corte di appello di Bari.*

Greco comm. Francesco, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Gaggianelli cav. uff. Alfredo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Cappuccilli cav. uff. Domenico, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Bianco comm. Tommaso, procuratore del Re, membro supplente;
De Semo prof. Pacifico Giorgio, della Regia università di Bari, membro effettivo;
Graziani prof. Alessandro, della Regia università di Bari, membro supplente;
Lembo Giuseppe, avvocato di Bari, membro effettivo;
Bovio Raffaele, avvocato di Bari, membro effettivo;
Massari Enrico, avvocato di Bari, membro supplente;
Metta Nicola, avvocato di Bari, membro supplente.

4. — *Corte di appello di Bologna.*

D'Angelo comm. Gennaro, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Buzzi cav. uff. Michele, consigliere di Corte d'appello presidente supplente;
Bianchedi comm. Camillo, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;

Mazza cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Redenti prof. Enrico, della Regia università di Bologna, membro effettivo;
Osti prof. Giuseppe, della Regia università di Bologna, membro supplente;
Mangaroni Brancuti comm. Antonio, avvocato di Bologna, membro effettivo;
Macchiavelli cav. Giuseppe, avvocato di Bologna, membro effettivo;
Cesari cav. uff. Giulio, avvocato di Bologna, membro supplente;
Schiavi cav. Arnoldo, avvocato di Bologna, membro supplente.

5. — *Corte di appello di Brescia.*

Aldi cav. uff. Michele, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Durand cav. uff. Enrico, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Papa cav. uff. Carlo, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Masci cav. Gino, sostituto procuratore del Re, membro supplente;
Gangi prof. Calogero, della Regia università di Pavia, membro effettivo;
Battaglini prof. Giulio, della Regia università di Pavia, membro supplente;
Caravaggi comm. Faustino, avvocato di Brescia, membro effettivo;
Beretta cav. uff. Giovanni, avvocato di Brescia, membro effettivo;
Cattaneo Pietro, avvocato di Brescia, membro supplente;
Giovanardi Enrico, avvocato di Brescia, membro supplente.

6. — *Corte di appello di Cagliari.*

Conteddu comm. Giovanni, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Corrias cav. uff. Giuseppe Emanuele, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Canelles cav. uff. Gaetano, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Buzzi cav. uff. Gerolamo, sostituto procuratore del Re, membro supplente;
Iannaccone prof. Costantino, della Regia università di Cagliari, membro effettivo;
Tosato prof. Egidio, della Regia università di Cagliari, membro supplente;
Angioni prof. Mauro, avvocato di Cagliari, membro effettivo;
Piga comm. Renato, avvocato di Cagliari, membro effettivo;
Campus cav. Giuseppe, avvocato di Cagliari, membro supplente;
Napoleone Mario, avvocato di Cagliari, membro supplente.

7. — *Corte di appello di Catania.*

Zuccarello cav. uff. Francesco, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Ferroni cav. uff. Ettore, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
La Rocca comm. Calcedonio, sostituto procuratore generale di appello, membro effettivo;
Li Gregni cav. uff. Domenico, sostituto procuratore generale di appello, membro supplente;
Coniglio prof. Antonino, della Regia università di Catania, membro effettivo;
Ferrara prof. Francesco, della Regia università di Catania, membro supplente;
Ferlito cav. Giuseppe, avvocato di Catania, membro effettivo;
Guzzi comm. Ernesto, avvocato di Catania, membro effettivo;
Rossi Edmondo, avvocato di Catania, membro supplente;
Failla Guisino Ciro, avvocato di Catania, membro supplente.

8. — *Corte di appello di Catanzaro.*

Capurso cav. uff. Umberto, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Squillaci cav. Vincenzo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Parisi cav. uff. Luigi, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Marasco cav. uff. Sallustio, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Sabatini prof. Guglielmo, della Regia università di Catania, membro effettivo;
Condorelli prof. Orazio, della Regia università di Catania, membro supplente;
Barbieri comm. Giuseppe, avvocato di Catanzaro, membro effettivo;
Pugliese cav. uff. Francesco Saverio, avvocato di Catanzaro, membro effettivo;
Mancusi Giuseppe, avvocato di Catanzaro, membro supplente;
Pittelli Domenico, avvocato di Catanzaro, membro supplente.

9. — *Corte di appello di Firenze.*

Araimo comm. Alberto, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Fanelli comm. Ulrico, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Serra Ferracciu comm. Antonio, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Ridolfi comm. Carlo, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Brunetti prof. Giovanni, della Regia università di Firenze, membro effettivo;
Cicala prof. Francesco Bernardino, della Regia università di Firenze, membro supplente;
Barsanti comm. Eugenio, avvocato di Firenze, membro effettivo;
Montanelli comm. Carlo, avvocato di Firenze, membro effettivo;
Rocchi cav. Luigi, avvocato di Firenze, membro supplente;
Toninelli Oreste, avvocato di Firenze, membro supplente.

10. — *Corte di appello di Genova.*

Isola comm. Luigi, presidente di sezione di Corte d'appello presidente;
Cacciapuoti cav. uff. Antonio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Azara comm. Ettore, avvocato generale di appello, membro effettivo;
Toesca comm. Giuseppe, sostituto procuratore generale di appello, membro supplente;
Nattini prof. Angelo, della Regia università di Genova, membro effettivo;
Luzzatto prof. Ruggero, della Regia università di Genova, membro supplente;
Storace Nicolò, avvocato di Genova, membro effettivo;
Carbone Camillo, avvocato di Genova, membro effettivo;
Gusmani Franco, avvocato di Genova, membro supplente;
Beauregard comm. Eugenio, avvocato di Genova, membro supplente.

11. — *Corte di appello di Messina.*

Pensavalle comm. Francesco, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Donato cav. uff. Luigi, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
De Angelis comm. Edoardo, sostituto procuratore generale di appello, membro effettivo;
Berardi comm. Corradino, sostituto procuratore generale di appello, membro supplente;
Pugliatti prof. Salvatore, della Regia università di Messina, membro effettivo;
Lipari prof. Francesco Giuseppe, della Regia università di Messina, membro supplente;
Ruggeri cav. Pasquale, avvocato di Messina, membro effettivo;
Ciraolo comm. Giuseppe, avvocato di Messina, membro effettivo;
Lumia comm. Emilio, avvocato di Messina, membro supplente;
Donati comm. Carlo, avvocato di Messina, membro supplente.

12. — *Corte di appello di Milano.*

Fabani comm. Ernesto, presidente di Sezione di Corte d'appello, presidente;
Della Sala Spada comm. Edoardo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Froia comm. Giustino, sostituto procuratore generale di appello, membro effettivo;
Stasi comm. Carlo, sostituto procuratore generale d'appello membro supplente;
Pacchioni prof. Giovanni, della Regia università di Milano, membro effettivo;
Delitala prof. Giuseppe, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, membro supplente;
Bregoli comm. Camillo, avvocato di Milano, membro effettivo;
Tacconi comm. Giuseppe, avvocato di Milano, membro effettivo;
Mariani comm. Giuseppe, avvocato di Milano, membro supplente;
Serrao cav. Mario, avvocato di Milano, membro supplente.

13. — *Corte di appello di Napoli.*

Masucci comm. Teodoro, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Norelli cav. uff. Costantino, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;

Brasiello comm. Teucro, avvocato generale d'appello, membro effettivo;
Pelosi comm. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Scuto prof. Carmelo, della Regia università di Napoli, membro effettivo;
Trifone prof. Romualdo, della Regia università di Napoli, membro supplente;
Stahly gr. uff. Raffaele, avvocato di Napoli, membro effettivo;
Minozzi gr. uff. Carlo, avvocato di Napoli, membro effettivo;
Borselli cav. uff. Edgardo, avvocato di Napoli, membro supplente;
Mastrollilli cav. Mario, avvocato di Napoli, membro supplente.

14. — *Corte di appello di Palermo.*

Sinatra cav. uff. Giovanni, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Rinaldi cav. uff. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Giaccone cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Peccolella cav. uff. Giovanni, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Scaduto prof. Gioacchino, della Regia università di Palermo, membro effettivo;
Maggiore prof. Giuseppe, della Regia università di Palermo, membro supplente;
Restivo prof. gr. uff. Empedocle, avvocato di Palermo, membro effettivo;
Viola Boscaino comm. Giuseppe, avvocato di Palermo, membro effettivo;
Ziino comm. Agostino, avvocato di Palermo, membro supplente;
Alaimo comm. Amedeo, avvocato di Palermo, membro supplente.

15. — *Corte di appello di Roma.*

Ruggiero cav. uff. Giovanni, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Dodaro cav. uff. Francesco, consigliere di Corte d'appello presidente supplente;
Misasi cav. uff. Luigi, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Siracusa cav. uff. Francesco, sostituto procuratore generale di appello, membro supplente;
Messina prof. Giuseppe, della Regia università di Roma, membro effettivo;
Santoro prof. Arturo, della Regia università di Cagliari, membro supplente;
Forges Davanzati comm. Errico, avvocato di Roma, membro effettivo;
Orlando gr. uff. Antonio, avvocato di Roma, membro effettivo;
Alberti gr. uff. Antonino, avvocato di Roma, membro supplente;
Pergola cav. uff. Ubaldo, avvocato di Roma, membro supplente.

16. — *Corte di appello di Torino.*

Ighina cav. uff. Oscar, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Batile cav. uff. Enrico, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Moretti comm. Giuseppe, sostituto procuratore generale di appello, membro effettivo;
Dompè cav. uff. Eugenio, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Maroi prof. Fulvio, della Regia università di Torino, membro effettivo;
Crosa prof. Emilio, della Regia università di Torino, membro supplente;
Majorino comm. Carlo, avvocato di Torino, membro effettivo;
Gianotti Lavinio, avvocato di Torino, membro effettivo;
Fioretta cav. Oreste, avvocato di Torino, membro supplente;
Patriarca cav. uff. Franco, avvocato di Torino, membro supplente.

17. — *Corte di appello di Trieste.*

Antonini cav. uff. Alfredo, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Marinucci cav. uff. Bonifacio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Tasso comm. Luigi, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Verzi cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale del Re, membro supplente;
Udina prof. Manlio, della Regia università di Trieste, membro effettivo;
Spadon prof. Giovanni, della Regia università di Trieste, membro supplente;
Cosulich Antonio, avvocato di Trieste, membro effettivo;
Amodeo Giorgio, avvocato di Trieste, membro effettivo;
Gavazzi Ugo, avvocato di Trieste, membro supplente;
Marsico Giorgio, avvocato di Trieste, membro supplente.

18. — *Corte di appello di Venezia.*

Chiappelli comm. Alberto, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Pestarino cav. uff. Epifanio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Dalla Mura cav. uff. Mario, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Calderone cav. uff. Giovanni, sostituto procuratore del Re, membro supplente;
Manzini prof. Vincenzo, della Regia università di Padova, membro effettivo;
Bigiavi prof. Walter, del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, membro supplente;
Donatelli comm. Plinio, avvocato di Venezia, membro effettivo;
Brass Alessandro, avvocato di Venezia, membro effettivo;
Pasetti Bombardella Ugo, avvocato di Venezia, membro supplente;
Pivato Ugo, avvocato di Venezia, membro supplente.

Il Ministro: DE FRANCISCI.

ALLEGATO *B*.

Numero dei procuratori legali che potranno essere iscritti negli albi per l'anno 1935, eccetto quelli i quali hanno il diritto alla iscrizione senza limitazione.

1. — *Corte di appello di Ancona.*
(N. 18).

1. — Ancona 4
2. — Ascoli Piceno . . . 1
3. — Camerino 1
4. — Fermo 5
5. — Macerata 3
6. — Pesaro 2
7. — Urbino 2

2. — *Corte di appello di Aquila.*
(N. 37).

8. — Aquila 10
9. — Avezzano 3
10. — Chieti 1
11. — Lanciano 10
12. — Pescara 4
13. — Sulmona 6
14. — Teramo 3

3. — *Corte di appello di Bari.*
(N. 56).

15. — Bari 30
16. — Brindisi 3
17. — Foggia 8
18. — Lecce 10
19. — Taranto 4
20. — Trani 1

4. — *Corte di appello di Bologna.*
(N. 40).

21. — Bologna 10
22. — Ferrara 2
23. — Forlì 4
24. — Modena 7
25. — Parma 6
26. — Piacenza 4
27. — Ravenna 3
28. — Reggio Emilia 4

5. — *Corte di appello di Brescia.*
(N. 26).

29. — Bergamo 8
30. — Brescia 12
31. — Cremona 4
32. — Mantova 2

6. — *Corte di appello di Cagliari.*
(N. 18).

33. — Cagliari 3
34. — Lanusei 1
35. — Nuoro 1
36. — Oristano 2
37. — Sassari 10
38. — Tempio Pausania . . 1

7. — *Corte di appello di Catania.*
(N. 24).

39. — Caltagirone 2
40. — Catania 8
41. — Modica 4
42. — Ragusa 4
43. — Siracusa 6

8. — *Corte di appello di Catanzaro.*
(N. 25).

44. — Castrovillari	1	48. — Nicastro	2
45. — Catanzaro	8	49. — Palmi	6
46. — Cosenza	5	50. — Rossano	1
47. — Locri	1	51. — Vibo Valentia	1

9. — *Corte di appello di Firenze.*
(N. 40).

52. — Arezzo	4	57. — Montepulciano	10
53. — Firenze	10	58. — Pisa	2
54. — Grosseto	3	59. — Pistoia	2
55. — Livorno	3	60. — Siena	2
56. — Lucca	4		

10. — *Corte di appello di Genova.*
(N. 31).

61. — Genova	13	64. — San Remo	5
62. — Imperia	2	65. — Savona	4
63. — Massa	3	66. — Spezia	4

11. — *Corte di appello di Messina.*
(N. 19).

67. — Messina	10	69. — Reggio Calabria	5
68. — Patti	4		

12. — *Corte di appello di Milano.*
(N. 77)

70. — Busto Arsizio	6	74. — Pavia	7
71. — Como	6	75. — Sondrio	5
72. — Milano	35	76. — Varese	5
73. — Monza	8	77. — Vigevano	5

13. — *Corte di appello di Napoli.*
(N. 95).

78. — Ariano Irpino	3	85. — Melfi	4
79. — Avellino	5	86. — Napoli	32
80. — Benevento	6	87. — Potenza	4
81. — Campobasso	6	88. — Salerno	12
82. — Isernia	4	89. — S. Ang. dei Lombardi	6
83. — Lagonegro	4	90. — Santa Maria C. V.	5
84. — Matera	4		

14. — *Corte di appello di Palermo.*
(N. 61).

91. — Agrigento	5	95. — Palermo	30
92. — Caltanissetta	1	96. — Sciacca	2
93. — Enna	3	97. — Termini Imerese	1
94. — Nicosia	4	98. — Trapani	15

15. — *Corte di appello di Roma.*
(N. 72).

99. — Cassino	7	104. — Spoleto	6
100 — Frosinone	5	105. — Terni	4
101. — Perugia	6	106. — Velletri	4
102. — Rieti	6	107. — Viterbo	4
103. — Roma	30		

16. — *Corte di appello di Torino.*
(N. 60).

108. — Alba	3	114. — Cuneo	5
109. — Alessandria	4	115. — Ivrea	4
110. — Aosta	2	116. — Novara	4
111. — Asti	4	117. — Pallanza	3
112. — Biella	4	118. — Torino	15
113. — Casale Monferrato	6	119. — Vercelli	6

17. — *Corte di appello di Trieste.*
(N. 20).

120. — Capodistria	2	124. — Tolmezzo	1
121. — Fiume	2	125. — Trieste	5
122. — Gorizia	2	126. — Udine	4
123. — Pola	3	127. — Zara	1

18. — *Corte di appello di Venezia.*
(N. 50).

128. — Belluno	7	133. — Trento	3
129. — Bolzano	3	134. — Treviso	4
130. — Padova	6	135. — Venezia	10
131. — Rovereto	4	136. — Verona	5
132. — Rovigo	5	137. — Vicenza	3

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(113)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1934-XIII.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, con la quale è stato riordinato l'Ente nazionale per le piccole industrie;

Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto dell'Ente predetto;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1931 col quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione del suddetto Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Decreta:

Art. 1.

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie sono chiamati i signori:

Buronzo on. prof. Vincenzo, deputato al Parlamento, in qualità di presidente;

Veroi gr. uff. ing. Gomberto, ispettore generale corporativo;

Roselli comm. dott. Ugo, direttore capo divisione;

Dente comm. dott. Massimino, direttore capo divisione;

in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Lazzari comm. dott. Tommaso, ispettore superiore di ragioneria;

Nesi comm. Adolfo;

in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Guarneri gr. uff. prof. Felice;

Luciani comm. dott. Sebastiano;

in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali.

Eliseo cav. Giovanni;

in rappresentanza della Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Ravà gr. uff. ing. Beppe;

in rappresentanza dell'Istituto veneto per il lavoro.

Il Consiglio predetto durerà in carica fino al 31 marzo 1937.

Art. 2.

A far parte del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie sono chiamati, per l'anno corrente, in qualità di effettivi, i signori:

Schanzer comm. dott. Ottone;

Pastorello comm. dott. Leonida;

Armanni gr. uff. rag. Ricciotti.

In qualità di supplenti i signori:

Lubrano cav. uff. dott. Enrico;
Bianco cav. Biagio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(120)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1934-XIII.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Mutua Italiana di assicurazione bestiame in Roma, e la Società anonima cooperativa di assicurazione bestiame « La Cremonese » in Cremona, per la concentrazione dell'esercizio assicurativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 54, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Associazione Mutua Italiana di Assicurazione Bestiame (M.I.A.B.) con sede in Roma, e la Società anonima cooperativa di assicurazione bestiame « La Cremonese », con sede in Cremona, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo mediante trasferimento dell'intero portafoglio della seconda di dette società alla Mutua Italiana di assicurazione bestiame;

Considerato che le predette Società risultano attualmente autorizzate ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni della mortalità e del deprezzamento del bestiame;

Considerato che la Mutua Italiana di Assicurazione Bestiame (M.I.A.B.) dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 4 dicembre 1934 dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 4 dicembre 1934 per notaio Pietro Mascherpa fu Angelo di Cremona (n. 22856-5340 di repertorio) tra l'Associazione Mutua italiana di assicurazione bestiame, con sede in Roma e la Società anonima cooperativa di assicurazione bestiame « La Cremonese », con sede in Cremona, per la concentrazione del loro esercizio assicurativo mediante il trasferimento dell'intero portafoglio della seconda di dette Società alla Mutua Italiana di assicurazione bestiame.

Art. 2.

La Mutua Italiana di assicurazione bestiame è autorizzata a continuare l'assicurazione contro i danni della mortalità e del deprezzamento del bestiame.

Art. 3.

È revocata nei confronti della Società anonima cooperativa di assicurazione « La Cremonese », con sede in Cremona, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni della mortalità e del deprezzamento del bestiame.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(99)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1934-XIII.

Determinazione dell'aliquota di tassa di scambio per le importazioni di legname resinoso da opera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Ritenuta la opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato, di modificare le aliquote della tassa di scambio per il detto legname importato dall'estero;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 83 della legge citata, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane, all'atto della importazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1935, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (abete, larice, pino)	ALIQUOTA di tassa di scambio per quintale Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni . . .	0,70
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia . . .	0,60
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza	1,20
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame)	0,90

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(122)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1934-XIII.
Determinazione dell'aliquota di tassa di scambio per l'importazione del legname comune rozzo di abete, pino e larice, destinato alla fabbricazione della cellulosa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011 e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1934, concernente la determinazione di una speciale aliquota di tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), l'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto della importazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1935, tenuto conto dei prezzi medi del detto legname e della sua destinazione, viene determinato nella misura di lire 0,15 per quintale, limitatamente ai quantitativi importati in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore a norma del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082, ed entro i limiti del contingentamento annuo previsto dallo stesso decreto-legge ora citato, e semprechè siano osservate le norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze ai fini del beneficio doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(121)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1934-XIII.
Nomina del sig. Martini Camillo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Pitto Davide Emanuele di Matteo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Martini Camillo fu Clemente;

Visto il relativo atto di procura 20 novembre 1934-XIII per notaio Cassanello di Genova;

Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Martini Camillo fu Clemente è nominato rappresentante del sig. Pitto Davide Emanuele di Matteo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 30 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(98)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 535 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Doblanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Doblanovich Martino, figlio del fu Matteo e della Maria Persich, nato a Sanvincenti il 22 maggio 1895 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobbiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ottochian Maria di Giuseppe e fu Maria Petech, nata a Sanvincenti il 13 agosto 1903, ed ai figli nati a Sanvincenti: Giacomo, il 18 lugliio 1923; Francesco, il 28 settembre 1926; Giovanni, il 18 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8608)

N. 537 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decerto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Doblanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Doblanovich Matteo, figlio del fu Matteo e della Maria Persich, nato a Sanvincenti, il 25 settembre 1888 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobbiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattias Eufemia di Giuseppe e di Oliva Simunovich, nata a Sanvincenti il 28 maggio 1894, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Maria, l'8 maggio 1912; Giovanni, il 6 febbraio 1917; Matteo, il 22

settembre 1919; Martino, il 16 giugno 1922; Eufemia, il 16 luglio 1926; Maria, il 22 novembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8609)

N. 528 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che il cognome « Doblanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Doblanovich Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Pustianaz, nato a Sanvincenti il 16 dicembre 1877 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobbiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della def. moglie Maria Doblanovich, nati a Sanvincenti: Gregorio, il 2 giugno 1906, e Giuseppe, il 7 aprile 1904; alla nuora Eufemia Jugovaz di Giuseppe e di Lucia Bullessich, moglie di Giuseppe Doblanovich, nata a Sanvincenti il 23 gennaio 1905 ed ai nipoti, figli di Giuseppe Doblanovich e di Eufemia Jugovaz, nati a Sanvincenti: Antonio, il 24 ottobre 1924, Giovanni, il 24 agosto 1927, Giuseppe, il 17 marzo 1929 e Maria, il 7 marzo 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8610)

N. 527 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Doblanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Doblanovich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Fosca Cherzan, nato a Sanvincenti il 21 dicembre 1861 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobbiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Madrussan Fosca di Michele e di Fosca Ottochian, nata a Sanvincenti l'11 aprile 1870; ai figli nati a Sanvincenti: Antonio, il 16 gennaio 1898; Giovanni, l'11 settembre 1899; Fosca, il 23 ottobre 1903; Martino, il 26 dicembre 1905; Oliva, il 27 giugno 1908; Rosa, il 1° ottobre 1913; Giuseppe, il 4 settembre 1916; Eufemia, il 21 marzo 1921; alla nuora Maria Percovich fu Gregorio e di Maria Carich, moglie di Antonio Doblanovich, nata a Sanvincenti il 26 luglio 1898; ai nipoti, figli di Antonio Doblanovich e di Maria Percovich, nati a Sanvincenti: Anna, il 10 novembre 1919; Branco-Giovanni, l'8 agosto 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8611)

N. 565 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Dussich » e « Poropat » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Poropat Maria ved. di Dussich Matteo, figlia di Michele e di Clarich Caterina, nata a Canfanaro il 1° ottobre 1890 e abitante a Canfanaro, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Poretti » e « Dussi » (Poretti ved. Dussi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Dussi » alla figlia Giovanna, nata a Canfanaro il 2 marzo 1922 ed ai figliastri, figli del fu Matteo Dussich e fu Maria Ciabran, nati a Canfanaro: Antonio, il 27 giugno 1907; Maria, il 15 novembre 1912; Eufemia il 6 giugno 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata, a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8614)

N. 523 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Draghissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Draghissich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Benovich Maria, nato a Marzana (Dignano) l'11 settembre 1861 e abitante a Marzana (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Draghessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radessich Maria fu Giovanni e fu Draghissich Maria, nata a Marzana il 12 febbraio 1868 ed al figlio Rocco, nato a Marzana il 2 luglio 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 febbraio 1932 - Anno X

(8615) *Il prefetto*: FOSCHI.

N. 27 E.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Erich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Erich (Erik) Michele, figlio di Enrico e della fu Sardoch Maria, nato a Novacco di Montona il 2 giugno 1886 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Erico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pavat Giuseppina fu Pietro e di Giovanna Lacoseglìaz, nata a Montona, il 5 aprile 1901, ed ai figli nati a Villa Gardossi: Zita Giuseppina, il 27 marzo 1922; Enrico, il 16 febbraio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X

(8619) *Il prefetto*: FOSCHI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha rimesso in data 10 gennaio 1935-XIII, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2048, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1934-XIII, n. 306, che modifica l'importo del premio di arruolamento nell'Arma dei Carabinieri Reali e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 11.

Media dei cambi e delle rendite
del 14 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.70
Inghilterra (Sterlina)	57.55
Francia (Franco)	77.30
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.70
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.58
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.89
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.07
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U R S S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	83.425
Id. 3,50 % (1902)	81.975
Id. 3 % lordo	60.55
Prestito Conversione 3,50 %	82.30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.35
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.875
Id. id. 5 % id. 1941	104.15
Id. id. 4 % id. 1943	99.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro Novennale 7ª serie	1561	Cap. 2.500 —	Aonzo *Camilla* di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre.	Aonzo *Olga-Camilla* di Salvatore, minore ecc. come contro.
3,50 % (1902)	23852	70 —	Cavalcanti *Antonietta* fu Michele, moglie di Gabrielli Antonio di Gabriele, domt. a Cosenza.	Cavalcanti *Amalia-Antonietta* fu Achille, moglie ecc. come contro.
3,50 %	290736	105 —	Intestate come la precedente, ipotecate.	Intestate come la precedente ipotecate.
»	296 63	35 —		
»	379577	59,50		
»	693120	35 —	Zannino *Giuseppe* fu Raffaele, domt. a Stilo (Reggio Calabria), ipotecata.	Zannino *Luigi-Giuseppe* fu Raffaele domt. a Stilo (Reggio Calabria), ipotecata.
3,50 % (miste)	5140	70 —	De Falco Emanuela di Giuseppe, *nubile*, domt. a Bella (Potenza).	De Falco Emanuela di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Bella (Potenza).
	2364	350 —		
3,50 %	359115	115,50	Guido *Rosetta* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Francesca Levrero di Giovanni, ved. di Francesco Guido domt. a Voltaggio (Alessandria).	Guido *Maria-Rosa* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	209191	70 —	*Marino* Luigi fu Mariano, domt. a Napoli.	*Marmo* Luigi fu Mariano, domt. a Napoli.
»	396783	91 —	*Marino* Rosa fu Cono, domt. a Napoli.	*Marmo* Rosa fu Cono, domt. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(85)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Littorio	81086 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ghittoni Alessandro di Alfredo, minore sotto la p. p. del padre domic. a Varese . . . . L. per l'usufrutto: Ghittoni Adalgisa, domic. a Modena	900 —
»	81087 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ghittoni Anna-Maria di Alfredo, minore, ecc. come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	900 —
3 %	26963	Opera della Chiesa di S. Maria del Soccorso in Livorno . . . . . »	408 —
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	14707	Magliacano Antonio di Emidio, domic. a Baronissi (Salerno) . . »	20 —
Obbligazioni Venezie	567	Comune di Forni Avoltri (Udine) . . . . »	304, 50
Cons. 5 %	348884 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giletta Giovanni Battista fu Giuseppe, domic. a Villafalletto (Cuneo) . . . . » per l'usufrutto: Barra Maddalena fu Giuseppe, ved. di Giletta Giuseppe.	100 —
»	348886 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giletta Giacomo fu Giuseppe, domic. a Villafalletto (Cuneo) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	100 —
3,50 %	90982	Parrocchia di S. Pietro ora S. Michele in Sant'Elia Fiumerapido (Sora) . . . . »	17,50
»	635950	Parrocchia dei SS. Pietro e Michele di Valleluce, comune di S. Elia Fiume Rapido (Caserta) . . . . »	7 —
Cons. 5 %	270405 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Preve Pietro fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Raggio Maria fu Agostino, ved. di Preve Giuseppe, domic. a Livorno . . . . » per l'usufrutto: Raggio Maria fu Agostino, ved. di Preve Giuseppe, domic. a Livorno.	600 —
»	152794 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sforzini Luigi fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Sforzini Teresa fu Luigi, ved. di Sforzini Pietro, domic. a Casatisma (Pavia) . . . . » per l'usufrutto: Sforzini Teresa fu Luigi.	170 —
»	152795 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sforzini Renzo fu Pietro, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	170 —
»	152796 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sforzini Fernando fu Pietro, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	170 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	170406	Rinaldi Ceroni Egidio fu Giuseppe, domic. a Casola Valsenio (Ravenna) ipotecata . . . . . L.	25 —
3,50 %	537073 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gorio Elvira di Giuseppe, domic. a Milano . . » per l'usufrutto: Mignocchi Lucia fu Simone, moglie di Gorio Giuseppe.	17,50
Cons. 5 %	364373 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pucci Daria fu Arturo, nubile, domic. a Sarzana (Spezia) . . . . . » per l'usufrutto: Pucci Alberto fu Nestore.	600 —
» (Polizza combattenti)	27709	Ermacora Olivo fu Massimo, domic. a Magnano Riviera (Udine) . »	20 —
Cons. 5 %	533272 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mosca Umberto fu Rinaldo, minore sotto la p. p. della madre Perin Riz Maria fu Carlo, domic. a Biella (Vercelli) . . . . . » per l'usufrutto: Perin Riz Maria fu Paolo, ved. di Mosca Rinaldo.	310 —
»	272914	Levreri Bartolomeo fu Tito, domic. a Manesseno (Genova) ipotecata . . . . . »	110 —
»	188287	Passamonti Emilia di Antonio, moglie di Sottile Raimondo di Francesco, domic. a New York . . . . . »	350 —
»	95111	Centrone Silvestro fu Oronzio, domic. a Palo del Colle (Bari) . »	500 —
»	83045	Vignolo Onorato, Maria ed Emanuele fu Ignazio . . . . . »	250 —
Littorio Cons. 5 %	351861	Ferro Giovanni fu Vincenzo, domic. ad Alcamo (Trapani) . . . »	2.525 —
»	188077	Mirra Callisto di Francesco . . . . . »	250 —
3,50 %	815506	Porreca Francesco, Alberto e Camillo di Lorenzo, domic. a Roma, quali eredi indivisi di Porreca Camillo fu Lorenzo, in parti uguali - vincolata . . . . . »	94,50
Buono Tesoro settennale 4ª serie	279	Ferrua Camillo, fu Luigi capitale . . . . . »	20.000 —
3,50 %	550309 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bartalena Erminia fu Pio, ved. di Giovanni Grandi, domiciliata a Livorno ipotecata fino alla concorrenza di L. 3000 a favore della Banca Cooperativa di Credito di Bologna . . . . . » per l'usufrutto: Gamucci Corinna fu Cesare, ved. di Bartalena Pio, domic. a Livorno.	192,50
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	32677	Curti Giuseppe fu Giuseppe, domic. a Trinità (Cuneo) . . . . »	20 —
Cons. 5 % (1861)	683638	Figlioli Michele fu Giuseppe, domic. a Palermo . . . . . »	75 —
Cons. 5 %	209642	Beneficio Parrocchiale di Sulzano (Brescia) . . . . . »	15 —
3,50 % (1902)	1860	Mignucci Don Vito Opera Pia in Montalto (Marche) . . . . »	7 —
Cons. 5 %	299338 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Bevagna (Perugia) . . . . . » per l'usufrutto: Gasparrini Maria fu Domenico, moglie di Brancaleoni Enrico, ecc.	400 —
» (Polizza combattenti)	28976	Turrini Antonio di Pietro, domic. a Chions (Udine) . . . . »	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	531366 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Salina Piera o Pierina di Giovanni, ved. Naldi . L. per la proprietà: Naldi Giuliana fu Mario, minore sotto la p. p. della madre Salina Piera o Pierina ved. Naldi, domic. a Milano.	240 —
3,50 % (mista)	2837	Bertea Vincenzo fu Giuseppe Antonio, domic. a Sassari. . . . . . »	140 —
»	4190	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	1508	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	1509	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	2836	Bertea Antonietta fu Giuseppe Antonio, domic. a Sassari . . . . . »	140 —
»	4188	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	1506	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	1507	Intestata come la precedente . . . . »	7 —

Roma, 31 ottobre 1934 - Anno XIII

(10087)

Il direttore generale: CIARROCCA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.